

N. R.G. 4429/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. r.g. 4429/2021, promosso da

, con il patrocinio dell'avv.

, giusta procura in atti

*PARTE RICORRENTE*

Avente ad oggetto proposta familiare di piano del consumatore

Nel quale svolge la funzione di OCC, in qualità di gestore della crisi, il dott. GAETANO COLANTUONI

avente ad oggetto: *procedura di sovraindebitamento – proposta familiare di piano del consumatore*

Letti gli artt. 12 bis e 12 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3,

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 12 novembre 2021 i coniugi

hanno formulato ai creditori proposta familiare di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 7 bis l. 3/2021 (d'ora innanzi l.s.) con la quale hanno chiesto, in sintesi:

- la conservazione dei beni di proprietà di ciascuno, ovvero:

quanto a \_\_\_\_\_, una casa di abitazione, sita \_\_\_\_\_, destinata a residenza familiare, e un'autovettura Ford Fiesta immatricolata nel 2004 (valore OMI € 120.000 circa);

quanto a \_\_\_\_\_, la quota indivisa di un mezzo di un appartamento con annessa pertinenza, sito in \_\_\_\_\_ (valore OMI € 62.500 circa), e la quota di un ventottesimo di altro appartamento sito in \_\_\_\_\_ (valore OMI € 4.500 circa);

- la destinazione al pagamento dei creditori della sola quota di reddito familiare eccedente le strette necessità personali, determinate di € 1.280,00 mensili circa, con conseguente previsione di una rata mensile unitaria di € 967,51;

- la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili entro i primi quattro mesi successivi all'omologa del piano;

- la soddisfazione del creditore ipotecario \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_) in misura corrispondente al valore presuntivo di liquidazione dell'immobile (già oggetto di pignoramento), pari ad € 95.000,00 (parte capiente), e per la parte degradata a chirografo nella percentuale del 14 % ;

- la soddisfazione di tutti gli altri creditori, ovvero Agenzia delle Entrate (per tributi diretti ed indiretti), Comune di Atripalda (per tributi indiretti) e società concedenti mutui chirografari ( \_\_\_\_\_) nella percentuale del 14 %;

- la rideterminazione dei tempi di pagamento dei creditori concorrenti nell'arco complessivo di undici anni e nei modi di seguito precisati:

- anteriore soddisfazione del creditore ipotecario \_\_\_\_\_ per la parte capiente, da pagarsi con le rate mensili comprese fra la 5 e la 101 del piano, fino alla concorrenza di € 95.000,00;

- successivo pagamento di tutti gli altri creditori, compresa per la parte degradata a chirografo, nella misura del 14 %, con rate comprese fra la 102 e la 132 del piano;
- la conseguente ristrutturazione anche dei debiti assistiti da cessione di quinto, così come consentito dall'art. 8 co. 1 bis l.s.

Gli esponenti hanno dedotto: che le entrate familiari sono costituite unicamente dal reddito percepito quale lavoratore dipendente da \_\_\_\_\_, pari all'importo netto medio mensile di € 2.330,00 circa (al lordo delle trattenute per cessione di quinto dello stipendio); che la somma necessaria a consentire una vita dignitosa ad un nucleo composto da due genitori e due figlie non economicamente autosufficienti deve intendersi pari ad € 1.280,00 come stimato dall'OCC.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Gaetano Colantuoni, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale dei due coniugi;
- la percentuale minima di soddisfo dei creditori prelatizi nell'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni a valori di mercato;
- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
  
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

---- o ----

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza familiare dei proponenti (in \_\_\_\_\_).

Con decreto del 6 dicembre 2021 sono state evidenziate alcune criticità ritenute potenzialmente incidenti sulla fattibilità giuridica della proposta ed è stato assegnato un termine di giorni quindici per il deposito di eventuali integrazioni alla proposta e al piano.

Alla luce delle modifiche e delle precisazioni fornite con nota depositata in data 20 dicembre 2021, la proposta di piano del consumatore deve ritenersi in linea con i requisiti stabiliti dagli artt. 7, 8 e 9 l.s..

Un primo rilievo del tribunale ha riguardato il trattamento dei crediti privilegiati sotto il profilo quantitativo.

E' stato infatti evidenziato che la falcidia dei creditori privilegiati è consentita a condizione che l'OCC attesti la misura minima della soddisfazione che gli stessi potrebbero conseguire in caso di liquidazione dei beni soggetti alla prelazione, così come previsto dall'art. 7 co. 1 l.s., essendo tale percentuale indisponibile al proponente ed elemento costitutivo della proposta.

L'OCC ha integrato opportunamente la relazione particolareggiata indicando la percentuale in questione, con argomentazione logica e priva di vizi; in particolare è stato evidenziato che il creditore ipotecario,

, andrà soddisfatto in misura non inferiore al valore di realizzo dell'immobile di attualmente pignorato, da ritenersi pari ad € 95.000,00, ipotizzando cioè l'aggiudicazione del cespite in occasione del terzo esperimento di vendita.

Con riferimento agli altri creditori privilegiati, vale a dire Agenzia delle Entrate e Comune di Atripalda, soddisfatti con il solo reddito di nella misura del 14 %, occorre osservare quanto segue.

Quanto ai crediti per imposte dirette (IRPEF), essendo essi gravanti esclusivamente sul patrimonio di , totalmente assorbito dall'ipoteca verso , pur godendo di privilegio sussidiario immobiliare, non potrebbero trovare ulteriore soddisfazione sul

patrimonio immobiliare di \_\_\_\_\_, benché libero da gravami.

Ed infatti nel caso di procedure familiari il legislatore ha adottato, con la previsione dell'art. 7 bis l.s., il modello della *procedural consolidation*, ovvero del mero coordinamento delle procedure di sovraindebitamento attivate unitariamente dai familiari, senza alcuna commistione fra i patrimoni (*substantial consolidation*), precisando difatti che le masse attive e passive dei sovraindebitati rimangono separate.

Ne deriva che nella determinazione della percentuale minima di soddisfazione dei privilegiati ai sensi dell'art. 7 co. 1 l.s., compresi i privilegiati generali, deve tenersi conto esclusivamente del patrimonio del singolo componente della famiglia nei cui confronti può essere fatta valere la prelazione, non comportando l'apertura della procedura familiare l'insorgere di una responsabilità solidale degli altri componenti;

Al contempo la parte di patrimonio del singolo componente destinata a soddisfare la massa passiva dell'altro deve essere considerata finanza esterna ed è dunque liberamente distribuibile fra i creditori del beneficiario.

Quanto ai tributi dell'ente locale (Comune di Atripalda), pure riferibili al solo \_\_\_\_\_, essi godono del solo privilegio generale mobiliare e non potrebbero dunque trovare migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, considerato che l'unica utilità disponibile ai creditori (stante il valore praticamente nullo dell'autovettura) è rappresentato dal reddito personale del \_\_\_\_\_.

Occorre al riguardo evidenziare che la disciplina del sovraindebitamento, nel richiamare esclusivamente la necessità di attestazione dell'OCC ai fini della falcidia dei creditori, ma non l'ulteriore previsione dell'art. 160 co. 2 l.f. nella parte in cui impone il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, rende possibile al consumatore la libera disposizione dei beni futuri (in specie risorse reddituali) senza essere obbligato a soddisfare

prioritariamente i creditori aventi privilegio generale mobiliare e sempre che il trattamento a questi ultimi riservato sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. *relative priority rule*).

Ebbene è verosimile che nel caso di liquidazione del patrimonio i creditori privilegiati sopra indicati non riceverebbero un miglior trattamento rispetto alla percentuale del 14 % loro riconosciuta dal piano, tenuto conto dell'incapienza dell'immobile ipotecato e del limite temporale quadriennale previsto dall'art. 14 undecies l.s. ai fini dell'apprensione dei redditi futuri.

Altra criticità ravvisata dal tribunale nel citato decreto interlocutorio era quella afferente al trattamento dei crediti privilegiati sul piano della tempistica dei pagamenti.

Anzitutto è stato evidenziato che l'art. 8 co. 4 l.s. prevede, anche dopo la novella del D.L. 137/2020, che i creditori prelatizi debbano essere soddisfatti, per la parte capiente così come attestata dall'OCC ai sensi dell'art. 7 co. 1 l.s., entro un anno dall'omologa.

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, l'art. 8, co. 4, nel prevedere un termine decadenziale non superiore ad un anno per la soddisfazione del creditore ipotecario capiente, detta una regola di natura sostanziale e non processuale, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza del consenso del creditore (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451).

E tuttavia la pronuncia sopra richiamata è stata di recente seguita da altre che hanno escluso possa attribuirsi alla previsione normativa portata imperativa e dunque indisponibile alle parti, atteso che, per contro, *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale,*

*purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conf. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17391).*

Nel caso del piano del consumatore le opzioni possibili sono dunque almeno tre: a) raggiungimento di accordo paraconcorsuale con il creditore prelatizio che consenta un pagamento ultrannuale; b) assegnazione di un termine, eventualmente coincidente quello per la formulazione delle contestazioni, entro il quale il creditore prelatizio possa esprimere il suo dissenso; c) trasformazione della procedura in accordo di composizione della crisi, essendo allo stato dell'arte normativa, consentita al non imprenditore l'alternativa fra i due strumenti.

Gli istanti hanno, con le integrazioni depositate, optato per l'alternativa sub b) chiedendo appunto concedersi un termine ad \_\_\_\_\_ per la manifestazione dell'eventuale dissenso alla rateizzazione ultrannuale.

Ciò deve ritenersi consentito potendo intendersi il silenzio della banca equivalente a consenso, coerentemente con i meccanismi procedurali stabiliti dall'art. 12 bis l.s. ai fini dell'omologa del piano, ed essendo per contro evidente che l'eventuale dissenso espresso determinerebbe il venir meno dei presupposti di ammissibilità della procedura.

Un'ulteriore criticità evidenziata dal tribunale ha riguardato ancora una volta il profilo della tempistica dei pagamenti.

E' stato rilevato che il piano dei pagamenti deve rispettare l'ordine delle prelazioni non solo sotto il profilo quantitativo sopra visto - ovvero che il creditore privilegiato deve essere soddisfatto in misura non inferiore al valore di realizzo dei beni soggetti alla prelazione - ma anche temporale, nel senso che il pagamento dei creditori chirografari non può precedere, sia

pure nella misura falcidiata prevista dal piano, quello dei creditori privilegiati per la parte capiente, a meno che questi ultimi non abbiano accettato, oltre alla rateizzazione del credito, anche la postergazione dei pagamenti.

Nella fattispecie si era evidenziato che nel piano originariamente proposto:

a) i crediti chirografari avrebbero trovato soddisfazione prima dell'integrale soddisfazione della parte capiente del credito ipotecario di \_\_\_\_\_ ;

b) la prosecuzione del piano di ammortamento contrattuale per la restituzione dei finanziamenti erogati dalle finanziarie, mediante escussione della garanzia atipica costituita dalla cessione del quinto stipendiale, avrebbe comportato antergazione della loro soddisfazione rispetto al creditore ipotecario.

A tale ultimo riguardo è stato segnalato che ai finanziamenti *de quibus*, poiché chirografari, non avrebbe potuto applicarsi il disposto dell'art. 8 co. 1 ter l.s. nella parte in cui consente la prosecuzione del piano di ammortamento contrattuale, e che l'apertura della procedura avrebbe determinato la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente assoggettamento dell'intero debito residuo alle regole della concorsualità (sul punto Cass. 3 luglio 2019 n. 17834).

A conferma di quanto sopra vi è oggi anche la previsione dell'art. 8 co. 1 bis l.s., secondo cui la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Ne consegue che nel piano del consumatore i suddetti crediti non possono dirsi estranei alla procedura, e ciò in forza del principio concorsuale della universalità soggettiva ed oggettiva, al quale fa eccezione la sola categoria



di quelli impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali (art. 7 co. 1 l.s.).

Aderendo all'orientamento espresso i proponenti hanno previsto non solo la falcidia dei crediti per finanziamenti chirografari ( ), ma altresì il pagamento degli stessi solo dopo l'integrale soddisfazione della parte capiente del credito ipotecario di

Ciò posto, la tempistica del pagamento riservato ai creditori chirografari, compresa fra la 102ma e la 132ma rata, non confligge con alcuna disposizione di legge, e dunque non è sindacabile sotto il profilo della fattibilità giuridica.

Orientandosi infatti in senso difforme rispetto ad alcune pronunce di merito, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la durata del piano non rileva in termini di fattibilità giuridica, ma di convenienza rispetto alle alternative liquidatorie (Cass. 17391/2020 cit.; Cass. 27544/2019 cit.).

Tenuto conto del superamento dei rilievi di fattibilità giuridica per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi possibile la fissazione dell'udienza di omologa del piano, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi.

I debiti per cui si procede sono tutti estranei ad attività di impresa o professionale.

Gli istanti si trovano in una situazione di oggettiva e rilevante difficoltà nell'adempire alle proprie obbligazioni, tenuto conto dell'entità del reddito disponibile al netto delle spese familiari in rapporto alle rate dei prestiti che sono tenuti mensilmente ad onorare.

Sul punto si richiama la relazione particolareggiata che evidenzia un rapporto rata/reddito attuale pari all'87,69 %, tale cioè da assorbire anche il fabbisogno necessario a sostenere le spese mensili minime.

Così come attestato dall'OCC, non ricorrono le ragioni ostantive soggettive di cui all'art. 7 co. 2 l. 3/2012.

Non emerge allo stato il compimento di atti in frode ai creditori, per quanto si evince dalla relazione particolareggiata in cui si dà atto che non vi sono azioni revocatorie pendenti.

Dall'esame della visura ipocatastale risulta tuttavia la vendita di un immobile (trascrizione r.p. 10289 rg 12286 contro ) in data 31.07.2017, su cui l'OCC dovrà in vista dell'udienza di omologa fornire ulteriori elementi di informazione.

L'OCC ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione al fine di ricostruire compiutamente la situazione debitoria e la solvibilità del proponente.

Il medesimo ha attestato inoltre la fattibilità del piano ed integrato la relazione con la formulazione del giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternative liquidatoria.

Ogni ulteriore valutazione sull'effettiva fattibilità del piano, così come sull'assenza di colpa grave, mala fede o frode dei debitori nella determinazione della situazione di indebitamento è, ai sensi dell'art. 12 bis l.s., riservata alla decisione da assumere all'esito della comunicazione ai creditori.

I debitori hanno chiesto adottarsi il provvedimento sospensivo di cui all'art. 12 bis co. 2 l.s., essendo pendente una procedura di esecuzione forzata immobiliare sulla casa destinata ad abitazione familiare.

Essendo evidente che il prosieguo di tale azione esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano in quanto esso è destinato a conservare la proprietà dell'immobile in capo ai proponenti, l'istanza è senz'altro meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano del consumatore l'udienza del **5 aprile 2022, ore 09.30;**

onera l'OCC di comunicare almeno trenta giorni prima a tutti i creditori la proposta, le successive integrazioni ed il presente decreto, con avviso al creditore ipotecario che la proposta prevede, in caso di mancata manifestazione del dissenso nel termine di cui al capoverso seguente, l'accettazione della rateizzazione dei pagamenti prevista nel piano;

assegna ai creditori termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per eventuali contestazioni;

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n.17/21 RGE Tribunale di Avellino.

Si comunichi alle parti costituite.

Avellino, 9 febbraio 2022

il Giudice

*Dott. Pasquale Russolillo*